

RETTIFICHE

Retifica del regolamento (CE) n. 2002/2000 della Commissione, del 21 settembre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 238 del 22 settembre 1999)

A pagina 39, l'allegato è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 settembre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (EUR/100 kg)	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – In caso d'applicazione dell'articolo 2 primo capoverso – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi	— — — — —	— — — — —
1002 00 00	Segala	3,898	3,898
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	2,893	2,893
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – In caso d'applicazione dell'articolo 2 primo capoverso – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽⁴⁾ : – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – In caso d'applicazione dell'articolo 2 primo capoverso – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi	2,238 2,238 1,206 3,256 1,424 1,424 0,905 2,442	2,238 2,238 1,206 3,256 1,424 1,424 0,905 2,442

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
	– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽²⁾	1,206	1,206
	– altre (incluso allo stato naturale)	3,256	3,256
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco:		
	– In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾	2,238	2,238
	– – In caso d'applicazione dell'articolo 2 primo capoverso	2,238	2,238
	– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾	1,206	1,206
	– negli altri casi	3,256	3,256
ex 1006 30	Riso lavorato:		
	– a grani tondi	12,500	12,500
	– a grani medi	12,500	12,500
	– a grani lunghi	12,500	12,500
1006 40 00	Rotture di riso	2,400	2,400
1007 00 90	Sorgo	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50, salvo applicazione dell'articolo 2.

⁽³⁾ Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁴⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.»